COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.4.2020
C(2020) 2234 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 17.4.2020

a norma del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (CE) n. 994/2010, sul piano d'azione preventivo e sul piano di emergenza che l'autorità competente italiana ha presentato alla Commissione europea

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 17.4.2020

a norma del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (CE) n. 994/2010, sul piano d'azione preventivo e sul piano di emergenza che l'autorità competente italiana ha presentato alla Commissione europea

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

1. PROCEDURA

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1938 ("il regolamento") l'autorità competente di ciascuno Stato membro definisce un piano d'azione preventivo e un piano di emergenza (insieme, "i piani"). Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 11, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, i piani devono essere aggiornati ogni quattro anni o più frequentemente se le circostanze lo giustificano. La consultazione tra le autorità competenti disposta all'articolo 8, paragrafo 6, è effettuata prima dell'adozione dei piani.

In applicazione dell'articolo 7 del regolamento, i piani (e relativi aggiornamenti) devono basarsi sulla valutazione del rischio a livello nazionale che l'autorità competente è tenuta ad effettuare e a notificare alla Commissione prima di adottare i piani. L'autorità competente deve valutare, in maniera esauriente e sulla base di elementi comuni, i rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas nello Stato membro prevedendo, tra l'altro, a tal fine vari scenari di domanda del gas eccezionalmente elevata e interruzione dell'approvvigionamento.

Il 19 giugno 2019 l'autorità competente italiana, ossia il ministero dello Sviluppo economico (MiSE), ha notificato alla Commissione la valutazione del rischio in applicazione dell'articolo 7 del regolamento. Il 19 dicembre 2019 il MiSE ha notificato alla Commissione il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza.

La Commissione, dopo aver valutato i piani sulla scorta dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 8, e dei modelli figuranti negli allegati VI e VII del regolamento, dopo averne trasmesso i risultati principali al gruppo di coordinamento del gas il 19 marzo 2019, 27 giugno 2019, 26 settembre 2019 e 29 gennaio 2020, formula sui piani le osservazioni riportate di seguito.

2. VALUTAZIONE DEI PIANI EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE

I piani sono per molti versi dettagliati e completi nella descrizione del sistema italiano del gas e delle norme sulle infrastrutture e l'approvvigionamento.

La Commissione ritiene tuttavia che alcuni elementi dei piani, come già in parte osservato nel proprio parere del 2017[1], non soddisfino pienamente gli obblighi del regolamento.

Modelli dei piani

L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento contiene l'obbligo giuridico di sviluppare i piani secondo i modelli di cui agli allegati VI e VII del regolamento. I modelli sono intesi a migliorare la trasparenza, la comparabilità e l'omogeneità tra i piani preparati da tutti gli Stati membri.

I piani presentati dal MiSE non seguono i modelli obbligatori di cui agli allegati VI e VII del regolamento.

La Commissione ritiene che occorra modificare il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza in modo conforme ai modelli di cui agli allegati VI e VII del regolamento.

2.1 Piano d'azione preventivo

Mancanza d'informazioni sulle consultazioni delle parti interessate

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato VI, punto 9, del regolamento, il piano d'azione preventivo deve fornire informazioni sul meccanismo delle consultazioni - e i risultati ottenuti - delle parti interessate, comprese le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle famiglie e le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali del gas.

Il piano d'azione preventivo italiano contiene informazioni di base sulla consultazione di determinate parti interessate, ma non c'è nulla sulla consultazione dei due gruppi summenzionati.

La Commissione ritiene che il piano d'azione preventivo italiano debba essere aggiornato per includere informazioni sulle consultazioni sia con le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle famiglie, sia con quelle dei clienti industriali del gas. Se i suddetti gruppi non sono stati consultati, occorre procedere a nuove consultazioni inserendo poi i risultati nel piano d'azione preventivo finale.

Mancanza d'informazioni sulle misure preventive per quanto riguarda l'impatto economico, sul mercato interno, sull'ambiente e sui clienti

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere da f) a h), e dell'allegato VI, punti 4 e 5, del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a inserire nel piano d'azione preventivo informazioni sull'impatto economico delle misure previste e una descrizione degli effetti sul funzionamento del mercato interno, sull'ambiente e i consumatori.

[1] C(2017) 8593 final del 14 dicembre 2017.

Il piano d'azione preventivo notificato menziona una serie di misure preventive, ma non ne valuta l'impatto atteso dalle diverse prospettive di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da f) a h), del regolamento.

La Commissione ritiene che il piano d'azione preventivo debba essere modificato per includervi le suddette informazioni.

Mancanza d'informazioni sulle misure regionali

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'allegato VI, punto 10, del regolamento, i piani d'azione preventivi devono contenere una dimensione regionale con misure transfrontaliere adeguate ed efficaci, sulla base della simulazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e della valutazione comune del rischio.

Nel piano d'azione preventivo italiano si afferma che, a seguito delle valutazioni del rischio effettuate per ciascuno dei gruppi a rischio, non sono state ancora concordate misure preventive regionali.

Alla luce dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'allegato VI, punto 10, del regolamento, la Commissione ritiene che il piano d'azione preventivo debba essere modificato per includervi le misure regionali.

2.2 Piano di emergenza

Mancanza d'informazioni sulle misure non di mercato

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere i) e o), del regolamento, il piano di emergenza individua il contributo delle misure non di mercato pianificate o da attuare per il livello di emergenza e dispone un elenco di azioni predefinite per rendere disponibile il gas in caso di emergenza.

Il piano di emergenza notificato menziona l'adozione di misure non di mercato da parte dell'autorità competente, ma non ne quantifica il contributo atteso per far fronte a una situazione di emergenza.

La Commissione ritiene che il piano di emergenza italiano debba essere modificato per riportare le informazioni sul contributo delle misure non di mercato.

Mancanza d'informazioni sulle disposizioni di solidarietà

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento gli Stati membri sono tenuti ad adottare, in uno spirito di solidarietà, una serie di disposizioni intese ad assicurare la fornitura di gas a un numero minimo di clienti in tutti gli Stati membri, a determinate condizioni (di seguito, gli "obblighi di solidarietà"). Si tratta di una misura di ultima istanza da applicarsi in situazioni estreme. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera m), e dell'allegato VII, punto 8.3, del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a descrivere nel piano di emergenza le modalità disposte per applicare gli obblighi di solidarietà di cui all'articolo 13 del regolamento.

Il piano di emergenza italiano non contiene informazioni sulle modalità in vigore per applicare gli obblighi di solidarietà, limitandosi a menzionare solo i negoziati in corso con gli Stati membri confinanti.

La Commissione, se da un lato è a conoscenza - e si rallegra - dei lavori in corso con altri Stati membri per sviluppare le disposizioni di solidarietà, ritiene peraltro che il piano di emergenza debba essere modificato per includere le disposizioni dettagliate di applicazione degli obblighi di solidarietà di cui all'articolo 13 del regolamento.

Mancanza d'informazioni sulle misure specifiche per i settori dell'energia elettrica e del teleriscaldamento

In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e dell'allegato VII, sezione 3, del regolamento, il piano di emergenza deve indicare misure e azioni da intraprendere per mitigare il potenziale impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas sul teleriscaldamento e sull'approvvigionamento di energia elettrica prodotta dal gas, oppure indicare i motivi per cui non è opportuno adottare misure specifiche.

Il piano di emergenza presentato dal MiSE non contiene informazioni su misure e azioni del genere né indica i motivi per cui tali misure non sarebbero opportune. La Commissione ritiene che il piano di emergenza debba essere modificato per includervi i particolari in questione.

Mancanza d'informazioni sulle misure regionali

Se è vero che il piano di emergenza notificato contiene un breve capitolo sulla dimensione regionale, è anche vero che le informazioni fornite restano in superficie e non contengono il livello di dettaglio delle misure, delle procedure e dei contributi previsti delle misure per livello di crisi in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'allegato VII, punto 8, del regolamento.

3. CONCLUSIONE

In base alla valutazione di cui sopra e all'articolo 8, paragrafo 8, lettera d), del regolamento, la Commissione conclude che alcuni elementi dei piani non sono conformi a determinate disposizioni del regolamento.

La Commissione chiede al MiSE di modificare i piani tenendo debito conto dei rilievi formulati dalla Commissione nel presente parere e, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento, di notificare i piani modificati alla Commissione entro tre mesi.

La valutazione della Commissione di cui al presente parere non inficia l'eventuale posizione che detta istituzione potrebbe assumere nei confronti dell'Italia in merito alla compatibilità delle misure nazionali con le disposizioni del diritto dell'UE, anche nell'ambito di procedimenti d'infrazione e dell'esecuzione delle norme dell'Unione europea sulla concorrenza, comprese quelle sugli aiuti di Stato.

La Commissione pubblicherà il presente parere: non ritiene infatti riservate le informazioni ivi contenute, nella misura in cui riguardano i piani pubblicamente accessibili. Si invita il MiSE, se ritiene che il parere contenga informazioni sensibili, sotto il profilo commerciale, di cui occorre preservare la riservatezza, a informarne la Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del parere stesso.

Fatto a Bruxelles, il 17.4.2020

Per la Commissione
Kadri Simson
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA